

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(OAVS)

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as).

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 140 cpv. 2

² Le iscrizioni nei conti individuali sono riportate su un elenco e annunciate all'UCC ogni mese nell'anno successivo al periodo di conteggio, la prima volta entro il 31 marzo e l'ultima volta entro il 31 ottobre.

Art. 174 cpv. 1 lett. g e I^{bis}

¹ All'UCC incombono, oltre a quelli indicati nell'articolo 71 LAVS e negli articoli 133^{bis}, 134^{ter}–134^{octies}, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti:

g. confrontare i dati secondo l'articolo 93 LAVS.

^{I^{bis}} L'UCC confronta i dati dell'assicurazione contro la disoccupazione forniti dalla SECO entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di conteggio con quelli forniti dalle casse di compensazione. Nell'anno successivo al periodo di conteggio, trasmette ogni mese alla SECO i dati risultanti dal confronto, la prima volta entro il 15 aprile e l'ultima volta entro il 15 novembre.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 831.101

Confronto tra dati AVS-AD: commento alle modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) per il 1° gennaio 2014

Articolo 140 capoverso 2

Con l'introduzione della legge contro il lavoro nero (LLN), il 1° gennaio 2008, è stato sancito a livello di legge (art. 93 LAVS) un confronto tra dati dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD). In tal modo, si intende rilevare la riscossione ingiustificata di indennità di disoccupazione nel caso in cui sia svolta un'attività lucrativa non dichiarata. I redditi conteggiati presso le casse di compensazione AVS vengono quindi confrontati con le indennità giornaliere dell'AD. Conformemente alla LAVS, i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti effettuano il conteggio presso le casse di compensazione AVS dopo la conclusione del periodo di contribuzione, ovvero dopo la fine dell'anno civile in questione. Visto l'onere che comportano il trattamento e l'aggiornamento dei dati, finora il confronto tra dati è avvenuto con notevole ritardo. Al fine di intensificare la lotta contro gli abusi, si intende organizzare la procedura attuale in fasi ben determinate, rendendola decisamente più rapida grazie all'introduzione di più forniture di dati mensili anziché un'unica fornitura annuale.

I datori di lavoro trasmettono alle casse di compensazione AVS i conteggi salariali dei loro dipendenti per l'anno precedente quello in questione entro il 30 gennaio dell'anno successivo. La cassa di compensazione AVS verifica questi dati salariali, fa il conteggio annuale per ogni datore di lavoro e iscrive i redditi di ciascun salariato nel relativo conto individuale (CI). Al fine di accelerare la procedura, è previsto che, d'ora in poi, i dati verificati e registrati nei CI a quel momento saranno annunciati all'Ufficio centrale di compensazione (UCC) la prima volta entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di conteggio. In seguito, con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno di ogni mese, saranno forniti i dati dei CI aggiornati di volta in volta. L'ultima iscrizione nei CI dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre dell'anno successivo al periodo di conteggio. Entro la stessa data dovrà essere eseguita anche l'ultima fornitura mensile di dati all'UCC. L'articolo 140 capoverso 2 è adeguato in tal senso.

Articolo 174 capoverso 1 lettera g e capoverso 1^{bis}

Per poter intensificare la lotta contro gli abusi come auspicato, è indispensabile accelerare anche i tempi del confronto di dati presso l'UCC e della segnalazione delle doppie iscrizioni alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) all'attenzione dell'AD.

Per poter effettuare anticipatamente il confronto secondo l'organizzazione in fasi prevista all'articolo 140 capoverso 2 OAVS, l'UCC deve ricevere la notifica delle indennità giornaliere dell'AD entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di conteggio.

Sulla base dei dati comunicatigli a quel momento dall'AD e della prima fornitura parziale da parte delle casse di compensazione, l'UCC deve effettuare un primo confronto entro il 15 aprile dell'anno successivo al periodo di conteggio. Se, in un determinato periodo di contribuzione, per lo stesso assicurato sono contabilizzati simultaneamente indennità giornaliere dell'AD e un reddito da attività lucrativa, queste doppie iscrizioni vengono segnalate entro il 15 aprile alla SECO, con l'indicazione degli stessi dati previsti attualmente (numero AVS, numero di conteggio, cassa di compensazione AVS competente, periodo di contribuzione e reddito). I confronti di dati e le segnalazioni successivi avvengono in modo analogo entro il 15 novembre: l'UCC confronta mensilmente i dati dei CI notificatigli dalle casse di compensazione entro la fine di ogni mese con i dati dell'AD e segnala le doppie iscrizioni alla SECO entro il 15 del mese seguente.